

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Adottato con delibera C.C. n. 6 del 19/2/2008

INDICE

Capo I - Generalità e tipo di armi

Art. 1 - Campo di applicazione

Art. 2 - Numero e tipologia delle armi in dotazione

Art. 3 - Assegnazione dell'arma

Capo II - Tenuta e custodia delle armi

Art. 4 - Consegna delle armi e delle munizioni.

Art. 5 - Doveri dell' assegnatario

Art. 6 - Doveri del consegnatario

Art. 7 - Prelevamento e versamento dell'arma

Art. 8 - Custodia delle armi

Art. 9 - Controlli

Capo III - Modalità di porto dell'arma

Art. 10 - Servizi prestati con arma

Art. 11 - Servizi di rappresentanza

Art. 12 - Dotazione della sciabola

Art. 13 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

Capo IV – Addestramento

Art. 14 - Addestramento al tiro

Capo V - Disposizioni finali

Art 15 - Rinvio a norme di legge e di regolamento

Art. 16 - Pubblicità del regolamento.

Art. 17 - Entrata in vigore

CAPO I - Generalità e tipo di armi

Art. 1 - Campo di applicazione

Il regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale rivestenti al qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, nonché l'individuazione, l'organizzazione e le modalità dei servizi prestati con armi che possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della

qualità di agenti di pubblica sicurezza. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale. Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti al rispetto del Regolamento; l'inosservanza delle presenti disposizioni costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.

Art. 2 – Numero e tipologia delle armi in dotazione; dotazioni obbligatorie e ulteriori dotazioni per la sicurezza attiva e passiva degli operatori di P. M..

Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Municipale equivale al numero delle unità in organico in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno di una arma, come dotazione di riserva.

Le armi in dotazione agli addetti devono essere scelte fra quelle iscritte nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo, così come da normativa vigente. Può essere previsto un modello ed un tipo di pistola destinato al personale femminile, ferma restando l'omogeneità di calibro tra le armi assegnate a tutti gli operatori.

Sono dotazione obbligatoria per tutti gli operatori di P. M. –anche non rivestenti la qualifica di P. S.- le manette, in base all'art. 42 bis, nn. 1 e 5, L. 26 luglio 1975 n. 354.

Gli operatori di P. M. sono dotati di spray antiaggressione a base di capsicum, del tipo autorizzato in base alle norme vigenti.

Sono inoltre dotazioni acquisibili, per migliorare la sicurezza degli operatori, gli strumenti di tutela passiva quali giubbotti balistici, da impiegarsi in particolari frangenti ed attività, su indicazione del Comandante.

Il Comandante può disporre la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicitati dagli addetti di cui all'art. 1. Per gli addetti a tali servizi –individuati con provvedimento del Comandante- è disposto specifico addestramento preliminare.

Art. 3 - Assegnazione dell'arma

L'arma è assegnata agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di P.S..

L'assegnazione dell'arma è in via continuativa, è disposta dal Sindaco per il periodo di un anno, rinnovato in occasione della annuale revisione dei provvedimenti. Il primo provvedimento ed i rinnovi devono contenere:

- a) le generalità complete dell'operatore di P. M.;
- b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
- c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola);
- d) la descrizione del munizionamento.

Del provvedimento è fatta menzione sul tesserino di riconoscimento, che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Al momento della consegna dell'arma e delle munizioni, il Comandante o suo delegato ne fanno annotazione, con sottoscrizione dell'assegnatario per ricevuta, in calce al provvedimento stesso, oltre che sul registro dei movimenti armi/munizioni come da successivo art. 4.

I provvedimenti di assegnazione sono comunicati al Prefetto.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco procede alla revisione dei provvedimenti di assegnazione.

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza nel territorio comunale –anche fuori dall'orario di servizio-, dal luogo di servizio al domicilio fuori dal territorio del comune di appartenenza e viceversa, fuori dal territorio comunale in occasione di servizi di collegamento, rappresentanza, soccorso o supporto, in base alle normative vigenti.

Il Comandante può procedere –con proprio provvedimento formale- al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero -previo accertamento da istruirsi in modo da garantire il contraddittorio a tutela dell'operatore interessato- siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone, nonché a generale tutela dell'Amministrazione. Durante la vigenza del ritiro cautelare, l'operatore viene addetto a servizi d'ufficio. Il provvedimento di ritiro cautelare ha valenza organizzativa interna, non costituisce provvedimento disciplinare, deve avere durata non superiore a tre mesi: oltre tale termine, nel caso permangano le cause che hanno portato al ritiro cautelare, la situazione viene analizzata nuovamente per valutare l'adozione di un nuovo provvedimento di ritiro.

CAPO II - Tenuta e custodia delle armi

Art. 4 - Consegna delle armi e delle munizioni.

Il Corpo di Polizia Municipale è dotato del registro di carico/scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. I movimenti del prelevamento e versamento delle armi di scorta e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante o suo delegato. Il Corpo è altresì dotato di registro a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante o suo delegato, per annotarvi le ispezioni periodiche, le manutenzioni o le riparazioni delle armi.

Gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale rivestenti la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munizionamento, sottoscrivono per ricevuta il registro sul quale sono annotate anche le consegne per riparazioni e controlli, ovvero in concomitanza di periodi di assenza di cui al successivo art. 5, e le relative riconsegne all'assegnatario.

L'arma ed il munizionamento devono essere custoditi a cura e sotto la responsabilità dell'assegnatario, nel rigoroso rispetto delle norme vigenti.

Art. 5 - Doveri dell' assegnatario

L'operatore di Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la pulizia e la lubrificazione almeno ogni tre mesi; in caso di impieghi gravosi con esposizione dell'arma alle intemperie, la lubrificazione dovrà essere almeno mensile;
- segnalare al Comandante, o suo delegato, problemi di inefficienza dell'arma;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando con diligenza alle esercitazioni di tiro;

- l'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, deve essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari; le munizioni devono essere conservate in un mobile diverso e con le stesse precauzioni;
- l'assegnatario –previo assenso del Comandante o suo delegato- può depositare l'arma a lui assegnata presso l'ufficio del Corpo, quando si allontani dal proprio domicilio e dal territorio comunale di competenza per un periodo particolarmente lungo; il Comandante o suo delegato, riporta la consegna sull'apposito registro dei movimenti armi.

Art. 6 - Doveri del consegnatario

Il consegnatario è individuato dal Comandante tra gli addetti che rivestono almeno il grado di Ispettore; in caso di sua assenza prolungata, può incaricare temporaneamente delle incombenze urgenti un altro operatore con almeno cinque anni di anzianità di servizio, dietro approvazione del Comandante.

Il consegnatario cura con la massima diligenza :

- la custodia e consegna delle armi e delle munizioni in deposito, dei registri e della documentazione relativa alle armi e munizioni;
- la effettuazione delle ispezioni;
- la tenuta dei registri e della documentazione;
- la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni, segnalando al Comandante ogni anomalia al riguardo.

Art. 7 - Prelevamento e Versamento dell'arma

Il consegnatario –in conseguenza del provvedimento di assegnazione-, previa annotazione a registro movimenti di cui all'art. 4, consegna l'arma all'assegnatario.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia revocato o sospeso il provvedimento di assegnazione, in caso di provvedimento di ritiro cautelare dell'arma di cui all'art. 3, quando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio, tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento del Sindaco o del Prefetto ai sensi di legge.

Ogni movimento annotato a registro è sottoscritto dal Comandante o dal consegnatario.

Art. 8 - Custodia delle armi

Le armi non assegnate, temporaneamente versate e quelle eventualmente di riserva, comprese le munizioni, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in locali i cui accessi siano controllati.

Tutti i movimenti delle armi –compresa la giacenza di armi non assegnate presenti nei menzionati armadi corazzati- e delle munizioni sono annotate sul già menzionato registro, a cura del consegnatario delle armi.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire impiegando il modulo di sicurezza in dotazione al Corpo.

Le chiavi degli armadi metallici in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate durante l'orario di servizio dal consegnatario o dall'Ispettore di turno, che ne risponde. Fuori

FF/ff

dall'orario di servizio, dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo. Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura dal Comandante, in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, in cassaforte che sia nella disponibilità del Comandante stesso.

Art. 9 - Controlli

Il Comandante o il consegnatario, effettuano, senza preavviso, controlli sugli assegnatari delle armi, per accertare la rispondenza delle stesse e delle munizioni alle risultanze del registro. Il Sindaco o l'Assessore delegato, unitamente al Comandante, possono disporre ispezioni straordinarie.

CAPO III - Modalità di porto dell'Arma

Art. 10 - Servizi prestati con l'arma

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale rivestenti la qualifica di agente di P. S. esplicano il servizio muniti dell'arma in dotazione, di regola indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva. Nei casi in cui, previa autorizzazione, viene prestato servizio in abito civile, nonché fuori dall'orario di servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Il personale preposto ai servizi interni può portare l'arma in fondina interna, ovvero non portare indosso l'arma comunque mantenendola nella pronta disponibilità e sotto continuo controllo.

Per il suo ruolo specifico, solo il Comandante del Corpo è esentato dall'obbligo di portare continuativamente l'arma.

Art. 11 - Servizi di collegamento e rappresentanza

I servizi di rappresentanza nel territorio di competenza sono svolti portando le armi in modo non visibile.

I servizi di rappresentanza espliciti fuori dal territorio di competenza sono svolti di massima senza armi ove l'operatore addetto al servizio sia accompagnato da altro operatore armato; se l'operatore comandato al servizio di rappresentanza è solo, il servizio è prestato portando l'arma in modo non visibile.

I servizi di collegamento fuori dal territorio di competenza sono svolti portando le armi, come previsto dall'art. 8 D. M. 145/87 s. m. i..

Art. 12 –Dotazione della sciabola

Per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche può eventualmente essere adottata la sciabola. La sciabola costituisce armamento speciale di reparto. Essa può essere impiegata, ove il servizio sia prestato in alta uniforme, dal Comandante o da un Ufficiale delegato.

Il Comandante provvede all'acquisto, alla conservazione, alla eventuale assegnazione all'Ufficiale delegato della sciabola.

FF/ff

Art. 13 – Servizi espliciti fuori dell’ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dall’ambito territoriale di competenza per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati –dietro richiesta del Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto- da personale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio.

Il Sindaco del Comune a cui appartiene l’operatore, comunica al Prefetto territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti che prestano tale servizio con l’arma, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

CAPO IV – Addestramento

Art. 14 – Addestramento al Tiro

Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualifica di Agente di pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento. Devono svolgere ogni anno una esercitazione di tiro a segno, presso un Poligono abilitato, in presenza di un Direttore di tiro che valuti e segnali eventuali inadeguatezze nella preparazione al maneggio ed uso delle armi da parte dell’operatore di P. M.: in tal caso, il Comandante dispone sessioni supplementari di esercitazione, fino al conseguimento –dietro valutazione del Direttore di tiro- di un adeguato addestramento.

L’esercitazione consiste nello sparo di cinquanta cartucce per sessione, per un minimo di una sessione, verso un bersaglio da tiro di difesa o altro tipo di tiro deciso dal Comandante anche in base all’evoluzione delle tecniche operative di sicurezza ed alla dotazione di armamento.

E’ facoltà del Comandante disporre la ripetizione dell’addestramento al tiro nel corso dell’anno per tutti gli addetti al Corpo, per il personale che partecipa a manifestazioni sportive di tiro o per quegli operatori che svolgono particolari servizi.

CAPO V - Disposizioni finali

Art 15 - Rinvio a norme di legge e di regolamento

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento, si osservano i principi e le disposizioni di cui alla L. 7 marzo 1986, n. 65, al D. M. 4 marzo 1987 n. 145 e al D.M. 18 agosto 1989 n. 341, al T. U. L. P. S. ed alle altre norme in materia di armi e munizioni, alle Leggi Regionali di organizzazione ed indirizzo in materia di Polizia Locale. Alle menzionate fonti giuridiche sovraordinate, il presente Regolamento fa rinvio automatico in caso di loro modifiche ed integrazioni, nonché in caso di loro sostituzione o superamento con nuove norme disciplinanti la materia.

Art.16 - Pubblicità del regolamento.

Il Regolamento è consegnato in copia ad ogni operatore di Polizia Municipale, che firma per ricevuta e per impegno a rispettarlo.

Il presente Regolamento viene reso consultabile da parte del pubblico sul sito internet del Comune.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività; della sua adozione è data notizia al Prefetto, al quale è altresì trasmesso.